

II FONDO INCENTIVANTE (FLC-CGIL)

Con questo documento si intende fare un po' di chiarezza sulla costituzione e sull'utilizzo del Fondo Incentivante.

Il documento è diviso in varie sezioni, cercando di dare la visione anche "storica" sull'argomento.

SEZIONE I : i contratti

SEZIONE II : il contenzioso che porta al CCI 2001

SEZIONE III : il fondo Incentivante 2002 –2003 - 2004

NOTA: in alcuni casi le cifre riportate non coincidono perfettamente tra l'impegnato, speso e residui: questo è dovuto essenzialmente ai seguenti problemi:

- 1) i contratti sono stipulati con anni di ritardo e quindi i conguagli cascano sulla spesa degli anni successivi.
- 2) Alcune voci possono essere determinate solo l'anno successivo.
- 3) Per alcune voci del fondo incentivante, i pagamenti vengono effettuati l'anno successivo.
- 4) L'integrazione da parte dell'amm.ne ha una certa "flessibilità".

Le cifre sono passibili di modifiche in base ad ulteriori informazioni da parte dell'Amm.ne

Come rappresentante della FLC-CGIL in contrattazione decentrata, mi assumo la completa responsabilità di eventuali errori o inesattezze.

Grazie per l'attenzione

Trento, 14 Gennaio 2005 Rossi Flavio

SEZIONE I

CCNL 1998-2001

La costituzione del fondo è regolata dagli articoli 67 e 70 di seguito riportati

ART. 67 - FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE E PER LA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA ED INDIVIDUALE

1. Presso ciascuna Amministrazione, a decorrere dall'anno 2000, sono destinate alla attuazione delle progressioni economiche orizzontali nel nuovo sistema di classificazione del personale, nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, le seguenti risorse:

a) Le risorse di cui all'art. 3 del CCNL 5.9.1996, con riferimento all'anno 1999, determinate al netto delle seguenti voci:

- un importo pari al 2.92% del monte salari 1997 di Amministrazione riferito al personale del comparto, destinato agli aumenti ed al riallineamento dell'indennità di ateneo ai sensi dell'art. 65 del presente CCNL;
- compensi accessori ivi comprese le risorse per il lavoro straordinario, ad eccezione dell'indennità di ateneo, destinati nell'anno 1999 al personale delle ex qualifiche IX, I rs e II rs. Tali risorse confluiscono nel fondo di cui all'art. 70 del presente CCNL;
- risorse per la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario di cui all'art. 66, comma 1, del presente CCNL.

b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1999 al trattamento accessorio ai sensi dell'art. 42 del CCNL 21/5/96 e dell'art. 4 del CCNL 5/9/96, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio delle singole amministrazioni;

c) le somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997;

d) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni, realizzate successivamente all'anno 1999;

e) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993;

f) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale;

g) gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'articolo 66 del presente CCNL;

2. Le amministrazioni che alla data di stipula del presente CCNL non avessero ancora determinato il trattamento accessorio per l'anno 1999 quantificheranno le risorse di cui al comma 1, lett. a) e lett. b) con riferimento all'anno 1998.

3. Le amministrazioni destineranno di anno in anno risorse proprie - nel rispetto dei limiti di bilancio e comunque in misura non superiore all'1,55% del monte salari 1997 di Amministrazione riferito al personale del comparto - al finanziamento dei trattamenti accessori correlati agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, in presenza di condizioni organizzative e gestionali che consentano il controllo di gestione e la valutazione della produttività e dei risultati.

4. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, le amministrazioni, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 29/1993, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.

ART. 70 - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DELLA CATEGORIA ELEVATE PROFESSIONALITÀ

1. A decorrere dal 31.12.1999, e a valere dall'anno 2000, è costituito presso ciascuna Amministrazione un fondo destinato alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato per il personale della categoria EP secondo quanto previsto dall'art. 62 del presente CCNL.

2. Il fondo è alimentato dalle seguente risorse:

a. Le somme relative ai compensi per lavoro straordinario destinate nell'anno 1999 al personale appartenente alle ex qualifiche IX, I rs e II rs;

b. I compensi accessori, ad eccezione dell'indennità di ateneo, destinati nell'anno 1999 al personale appartenente alle ex qualifiche IX, I rs e II rs; le amministrazioni che alla data di stipula del presente CCNL non avessero ancora determinato il trattamento accessorio per l'anno 1999 quantificheranno le

predette risorse con riferimento all'anno 1998;

c. Ulteriori risorse, a carico dei bilanci delle singole amministrazioni, entro il limite dello 0,45% del monte salari 1997 di Amministrazione riferito al personale del comparto.

3. Le risorse destinate alla retribuzione di risultato variano da un minimo del 10% ad un massimo del 20% del fondo.

4. Le somme eventualmente già corrisposte nell'anno 2000 per i compensi accessori, compresi i compensi per lavoro straordinario, saranno conguagliati all'atto della attribuzione della retribuzione di posizione e di risultato per il medesimo anno.

L'utilizzo del fondo è regolata dagli articoli 66,68,69, 71 e 72 di seguito riportati

ART. 66 - LAVORO STRAORDINARIO

1. Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario, che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, le amministrazioni possono utilizzare risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell'anno 1999, alle finalità di cui all'art. 42, comma 2, lett. a) del CCNL del 21.5.96, detratte le somme destinate al medesimo titolo al personale delle ex qualifiche IX, I rs e II rs che dovranno finanziare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale appartenente alla categoria EP.

2. Agli effetti della determinazione dei compensi per lavoro straordinario sono determinate tre tariffe corrispondenti alle categorie B, C e D. Il calcolo è effettuato con riferimento rispettivamente alle posizioni economiche B3, C4 e D2.

3. Le parti si incontrano a livello di Amministrazione per valutare le condizioni che hanno reso necessario l'effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi. I risparmi accertati a consuntivo confluiscono nelle risorse indicate nell'art. 67, in sede di contrattazione integrativa.

ART. 68 - UTILIZZO DEL FONDO PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE E PER LA PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA ED INDIVIDUALE

1. Le risorse di cui all'art. 67 sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali.

2. In relazione alle finalità di cui al comma 1, le risorse di cui all'art. 67 sono utilizzate per:

a) corrispondere gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica all'interno delle categorie secondo la disciplina degli articoli 56 e 59 del presente CCNL. Le risorse destinate dal CCNL alla finalità di cui alla presente lettera sono incrementabili - a seguito di contrattazione integrativa da concludersi entro 60 giorni, prorogabili di ulteriori 30 giorni - a valere sulle risorse destinate alle finalità di cui alla lettera d) del presente comma. Resta comunque acquisito al fondo di cui all'articolo 67, per le finalità di cui alla presente lettera, il differenziale tra le posizioni economiche rivestite e il valore iniziale della categoria di coloro che cessano definitivamente dal servizio.

b) corrispondere l'indennità di responsabilità per il personale delle categorie B, C e D secondo la disciplina dell'art. 63 del presente CCNL. Sono utilizzate per tale finalità le risorse destinate agli istituti di cui all'art. 42, comma 2, lettera d), del CCNL del 21.5.1996, con riferimento all'anno 1999. Per gli incarichi di cui all'art. 63, comma 3, al personale della categoria D, tali risorse sono ulteriormente incrementate fino ad un massimo dello 0,2% del monte salari 1997 di Amministrazione riferito al personale del comparto, a valere sulla quota di cui all'art. 67, comma 3;

c) corrispondere compensi per la remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi, o disagi particolarmente rilevanti nonché la reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza;

d) erogare compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito e all'impegno di gruppo e/o individuale, secondo quanto previsto dall'art. 58;

e) incentivare le specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'articolo 67, c. 1, lett. f), del presente CCNL.

3. Al termine dell'esercizio finanziario, le somme destinate ai passaggi a posizioni retributive superiori nell'ambito della stessa categoria, rapportate su base annua, vengono trasferite permanentemente dal fondo nei competenti capitoli di bilancio delle singole amministrazioni. Resta salvo quanto previsto dal comma 2, lettera a), terzo periodo del presente articolo.

4. Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo, fatta salva la specifica finalizzazione già definita.

ART. 69 - COLLEGAMENTO TRA PRODUTTIVITÀ ED INCENTIVI

1. La attribuzione dei compensi di cui all'art. 68, comma 2, lett. d), è strettamente correlata ad effettivi incrementi di produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi ed è quindi attuata, in unica soluzione ovvero secondo modalità definite a livello di Amministrazione, dopo la necessaria verifica e certificazione a consuntivo dei risultati totali o parziali conseguiti, in coerenza con gli obiettivi annualmente predeterminati secondo la disciplina del D.

Lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 71 – RIEQUILIBRIO NELLA DESTINAZIONE DELLE RISORSE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO

1. Nel caso in cui la somma delle risorse di cui all'articolo 67, comma 3, e quelle di cui all'articolo 70, comma 2, lettera c) sia inferiore al 2% del monte salari 1997 di Amministrazione riferito al personale del comparto, tali disponibilità sono ripartite tra le finalità di cui all'articolo 68, comma 2, lettere b), d) e quelle di cui all'articolo 70, comma 2 lettera c), nel rispetto delle proporzioni definite dai valori massimi ivi indicati.

ART. 72 – FINANZIAMENTO DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA.

1. Ai fini della attivazione degli istituti previsti dal nuovo sistema di classificazione, le amministrazioni destinano al Fondo di cui all'art. 67, per le finalità di cui all'art. 68, comma 2, lett. a), risorse pari allo 0,3% del monte salari 1997 di Amministrazione riferito al personale del comparto, a valere sulle disponibilità economiche del biennio economico 2000/2001 aventi carattere di certezza e continuità. Le procedure selettive sono espletate secondo quanto previsto dall'art. 59, comma 7.

I sopra menzionati articoli, vengono integrati dal contratto nazionale 2000-2001

CCNL 2000-2001 (economico)

Art. 4

Finanziamento per il trattamento accessorio

1. Con decorrenza 01/01/2001 l'importo complessivo delle risorse di cui all'art. 67 del CCNL del 9 agosto 2000 è incrementato in misura pari allo 0,10% del monte salari 1999 riferito al personale del comparto.

2. Con decorrenza 31.12.2001, a valere sulla quota di risorse complessivamente definita in € 12.900.000 lordi, le risorse di cui agli artt. 67 e 70 del CCNL del 9 agosto 2000 sono proporzionalmente incrementate di un importo pari allo 0,33% del monte salari 1999 riferito al personale del comparto. La parte restante delle risorse è finalizzata alla copertura degli oneri derivanti dall'erogazione dei benefici di cui all'art. 22 comma 2, nonché al recupero dell'anticipazione dello 0,3% del monte salari 1997 di cui all'art. 72 del CCNL del 9 agosto 2000.

Art. 22

Specificativa normativa per i CEL

..... omissis Per la copertura degli oneri conseguenti all'applicazione della sentenza di cui al precedente paragrafo, si provvede nel limite dello 0,15% delle risorse di cui all'art.4, comma 2, del presente CCNL. Eventuali somme non utilizzate alla fine dell'esercizio confluiscono nel fondo di cui all'art.4, comma 2.

Laddove esistano, a livello di Ateneo istituti retributivi destinati a finalità analoghe a quelle del presente comma, sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti dalla contrattazione integrativa di Ateneo, ed il nuovo istituto assorbe fino a concorrenza, a livello individuale, gli importi derivanti dagli istituti preesistenti.

Come si nota gli articoli dei due contratti fanno riferimento al monte salari 1997 e 1999. Bisogna quindi ricordare come si è giunti a definire, tramite l'accordo integrativo 2001, tali quote.

Ricordiamo che per chiudere il contratto integrativo d'Ateneo 2001, è stato necessario risolvere il problema del pregresso, in quanto le OOSS contestavano il calcolo del fondo incentivante negli anni pregressi.

CCNL 2002-2003 (economico)

ART. 41 – FINANZIAMENTO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO

Con decorrenza dal 1/1/2003 le risorse previste dagli artt. 67 e 70 del CCNL del 9/8/2000, rideterminate dall'art. 4 del CCNL del 13/5/2003, sono ulteriormente incrementate, in proporzione alla loro rispettiva consistenza, di un importo complessivamente pari allo 0,51 % del monte salari 2001 riferito al personale del comparto.

Le risorse del Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale di cui all'art. 67 del CCNL 9/8/2000 sono altresì incrementate degli importi derivanti dai risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità (comprese le eventuali maggiorazioni e la quota di tredicesima mensilità) in godimento del personale comunque cessato dal servizio, a decorrere dall'1.1.2002. Per l'anno in cui avviene la cessazione dal servizio è accantonato, per ciascun dipendente cessato, un importo pari alle mensilità residue della RIA in godimento, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni. L'importo accantonato confluisce, in via permanente, nel Fondo con decorrenza dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera e vi rimane assegnato in ragione di anno.

Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1 una quota-parte, non superiore allo 0,3% del monte salari 2001 riferito al personale del comparto, è destinata al finanziamento del sistema di progressioni economiche orizzontali. Le procedure selettive sono esplesate secondo quanto previsto dall'art. 59, comma 7 del CCNL 13/5/2003.

Nell'ambito della contrattazione integrativa ed a valere sulle risorse del Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva ed individuale di cui all'art. 67 del CCNL 9/8/2000, al netto di quelle previste dal comma 1 lett. f, gli Atenei istituiranno un'indennità accessoria mensile, erogabile per dodici mensilità. Tale emolumento riassorbe e sostituisce le eventuali indennità già corrisposte con carattere di generalità.

ART. 42 - FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI VERTICALI.

1. Al fine di incentivare il sistema delle progressioni verticali ed a carico delle disponibilità per rinnovo del presente CCNL, sono appositamente dedicate risorse complessivamente pari allo 0,2% del monte salari 2001 di Amministrazione riferito al personale del comparto, calcolate su base annua.

E' quindi necessario sapere l'ammontare del monte salari 2001.

SEZIONE II

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ATENEIO 2001

Prima del contratto integrativo, riportiamo l'elaborazione del fondo incentivante pregresso:

Analisi tecnica fondo Incentivante 1994-1999 (C.G.I.L.)

Premessa:

L'analisi si basa sull'applicazione degli articoli contrattuali relativi a questa voce.

Un parametro importante si riferisce al calcolo del fondo fatto su cifre al netto o al lordo degli oneri per l'Amm.ne: è nostra convinzione che se il calcolo viene fatto sul netto, alla cifra ottenuta l'Amm.ne deve aggiungere gli oneri, salvo particolari disposizioni contrattuali.

La seconda considerazione riguarda il termine "previste" e il termine "impegnate": il primo è la previsione di spesa fatta a bilancio preventivo, il secondo la somma realmente spesa a consuntivo

La terza considerazione riguarda il significato da dare al termine DESTINATE, e cioè se ci si riferisce alle somme "previste" o a quelle "impegnate"

Legenda:

in **rosso** sono riportate le cifre proposte dall'Amm.ne con somme "previste" nel '93

in **blu** sono riportate le cifre Sindacali con somme "impegnate" nel '93

in **fucsia** sono riportate le cifre sindacali con somme "previste" nel '93

in **verde** sono riportate le cifre pagate dall'Amm.ne

ANNO 1994

Per il calcolo del fondo relativo al 1994, bisogna rifarsi all'art. 42 del 21 Maggio 1996:

Art. 42: Al finanziamento del trattamento accessorio ogni amm.ne provvede mediante l'impiego di risorse calcolate, con riferimento all'anno 1993, in applicazione dell'art. 13, comma 2 DPR 319 '90, nonché delle risorse **destinate** nell'anno 1993 al lavoro straordinario.

Poiché si fa riferimento all'art. 13, di seguito riportiamo il sunto:

il fondo è alimentato da:

- importo **destinato** nel alla corresponsione ... indennità di rischio, meccanografico, maneggio valori ...
- dalla quota (0.8%) del monte retribuzioni annuo compreso il corrispettivo di 10 ore di straordinario annue pro-capite, incrementato da una quota pari allo 0.65 % dello stesso monte salari.

Analizziamo le singole voci:

- Per l'indennità di rischio nel '93 sono stati impegnati 31.485.000 quando ne erano stati previsti 75 MI (compresi ricercatori e docenti). L'amm.ne ha considerato, a partire dai 75 MI, la cifra di **62.607.000** e quindi il termine **destinate**, per questa voce viene riferito alla somma PREVISTA (maggior favore) e al lordo.
- Il monte salari (MS), al netto degli oneri, è per il 1993 di 10.275 MI esclusi i dirigenti. (impegnati 11.224 MI, considerando oneri pari a 9,6 %+ 7 % i conti tornano). L'amm.ne calcola quindi la percentuale (0.8 + 0.65) sul netto e aggiunge le 10 ore pro-capite per una cifra totale di **203 MI**. A nostro avviso, riferendoci all'art. 13, non si fa riferimento né ai dirigenti né al netto degli oneri, quindi (a parte la piccola incidenza di 1 dirigente) a questi 203 MI vanno aggiunti x MI considerati gli oneri (16.6 %). **Per il calcolo** si può partire dal bilancio (lordo) : oltre agli 11.224,5 MI voce stipendi appaiono 312 MI di straordinario 2,7 MI per produttività ~ 62 MI sul rischio e 87,5 MI su efficienza servizi pari ad un Monte Salari di: 11.688.700.000 di cui 1,45 % = 169.486.000 a cui vanno aggiunte le 10 ore di straordinario (53,9 MI (netti) + 8,5) per un totale di: **232 MI**

Su queste due voci abbiamo quattro possibilità:

- 1) a + b (impegnato + MS – lordo) 31 + 203 = 234
- 2) a + b (previsto + MS – lordo) 62 + 203 = **265** scelto dall'Amm.ne
- 3) a + b (impegnato + MS + lordo) 31 + 232 = **263** **somme impegnate**
- 4) a + b (previsto + MS + lordo) 62 + 232 = **294** **Sindacale**

Quindi, in base al senso da dare al termine DESTINATE (previste o impegnate) abbiamo, dal punto di vista sindacale, due cifre. Va notato che, per la voce a, l'Amm.ne ha scelto previste.

STRAORDINARIO

La questione si ripropone sulla parola destinato anche per lo straordinario, in quanto la quota impegnata risulta essere 312.872.000 (313 MI) mentre la quota prevista è di 837.817.000 (838 MI).

Anche per lo straordinario, nella sua ricostruzione, l'Amm.ne ha considerato la somma prevista.

Si presentano quindi diverse possibilità:

AMM.ne 1	AMM.ne 2	Impegnate	SINDAC.
265 + 313	265 + 838	263 + 313	294 + 838
578 MI	1.103 MI (*)	576 MI	1.132 MI

(*) la cifra differisce dai 1.073 ML. forniti dall'Amm.ne perché ci si riferisce al totale previsto in coerenza con quanto fatto, anche dall'Amm.ne per la voce a)

E' nostra convinzione che, per quanto riguarda il Monte Salari, non si possa far riferimento alla somma prevista (13.447 ML) poiché in tutti i contratti non si fa riferimento a questa quota con il termine "destinata". Tale quota va quindi interpretata come "impegnata".

PAGATI NEL 1994: 312 ML

Anno 1995

Nel 1995 si applicano le stesse quote calcolate per il 1994:

Amm.ne 1	Amm.ne 2	Impegnate	Sindac.
578 MI	1.103 MI	576 MI	1.132 MI

PAGATI NEL 1995: 431 ML

E' ovvia la discrepanza fra pagato '94 e '95 e calcolato in quanto la base di calcolo è stata data dal contratto del 21 Maggio 1996.

Anno 1996

Arriviamo al fatidico contratto 2° biennio '96-'97 del 5 settembre 1996, che ridefinisce il calcolo del fondo incentivante, tramite gli art. 3 e art. 4:

art 3: Le risorse di cui all'art. 42 comma 1 Sono determinate dall'1.1.1996 sommando:

- il valore complessivo dei trattamenti accessori per il 1995
- le risorse che specifiche disposizioni normative finalizzano all'incentivazione della produttività del personale
- le quote di incremento previste dal citato art. 42 comma 1, lettera a)

art 42 comma 1 lettera a) da una quota pari allo 0,7 % del MS annuo riferito al 1993, esclusa la quota relativa ai dirigenti e al netto dei contributi a carico dell'Amm.ne.

art 4: Le amm.ni introdotto organizzazione per centri di costo incrementano, con oneri a proprio carico, il finanziamento del trattamento accessorio nella misura dell' 1% ... del MS relativo all'anno 1995

Analizziamo le diverse voci:

- fa riferimento al complessivo dei trattamenti accessori per il 1995. Ora il trattamento accessorio è definito nell'art. 38 del CCNL '96:

art. 38 trattamento accessorio:

- indennità di Ateneo
- compensi lavoro straordinario
- compensi per disagio e rischio
- compensi produttività collettiva e miglioramento servizi
- premi prestazioni individuali
- integrazioni tabellari art 45 e 46
- indennità di posizione
- indennità rischio da radiazioni

Come si può notare, mancano il Fondo Comune d'Ateneo (FCA) e il Conto terzi (CT).

Con questo contratto si possono effettuare due modalità di calcolo: riferirsi allo speso come accessorio nel '95, o partire dalla cifra teorica prevista dal contratto precedente. Consideriamo questa seconda opzione:

voce a) impegnate

414 MI (art 38 voce 1(*))
576 MI (art 38 voci 2,3,4,5,7)
40 MI (? Art 38 voci 6,8)

1.030 MI

voce a) sindacale

414 MI (art 38 voce 1)
1132 MI (art 38 voci 2,3,4,5,7)
40 MI (? Art 38 voci 6,8)

1.586 MI

(*) una recente verifica di questa voce dà, per indennità ateneo 1995, la cifra al lordo di 414 MI

- b) In questa voce, come del resto il contratto successivo evidenzia, dovrebbero entrare il CT e FCA. Peraltro questa cifra non entra “libera” nel fondo incentivante nel senso che la sua destinazione è vincolata. Serve solo a dire che l’accessorio è composto anche da queste voci in vista di futuri contratti. Essendo quindi in vigore dall’1.1.’96, nel calcolo del salario accessorio ’95 non crea, a nostro avviso, alcun problema. Nell’accessorio ’96 e seguenti (’97, ’98, ’99) andrebbe inserito “virtualmente” sicuramente il FCA e il CT (o % di esso).
- c) 0.7 % del MS ’93 escluso dirigenti e al netto degli oneri. In questa voce ritorna il MS ’93, questa volta correttamente calcolato:
0.7 % di 10.275 MI = 71.925.000 (72 MI)
Seguendo l’articolo del contratto a questa cifra non sembra di dover aggiungere gli oneri, in quanto espressamente evidenziato.

Art. 4: prevede il calcolo dell’1 % su MS ’95, anche in questo caso senza riferimento ai dirigenti o al netto degli oneri, purchè le amm.ni abbiano provveduto a organizzare le spese per centri di costo e nuclei di valutazione. A termini contrattuali questa voce non va computata nel ’96 in quanto l’organizzazione per centri di costo parte, per la nostra università dal 2001.

Il fondo incentivante 1996 risulta essere quindi costituito, teoricamente, da:

Impegnate (’95)	1.030 + 72	Sindac. (’95)	1.586 + 72
-----------------	---------------	---------------	---------------

Impegnate (’96)	1.102 MI	Sindac. (’96)	1.658 ML
-----------------	----------	---------------	----------

L’Amm.ne ha ricostruito il fondo 1996 partendo dalle cifre impegnate, ma non per tutte le voci contrattualmente previste e precisamente da:

- 1) 404 MI (straordinario al lordo)
- 2) 474 MI (incentivo produttività al lordo)
- 3) 17 MI (indennità di rischio al lordo)
- 4) 18 MI (indennità di reperibilità al lordo)
- 5) 400 MI (indennità di ateneo vedi indennità di incentiv. art. 23 DPR 567 e 27 DPR 319/90)

1.314 ML (Sembra che dal consuntivo ‘95 abbia tolto le quote relative ai dirigenti.)

A questo punto ha aggiunto i 72 MI dello 0.7 % del MS ’95 e “sponte sua” ha aggiunto l’1 % del MS ’95 (però al netto senza aver aggiunto gli oneri) pari a **103 ML**.

Riassumendo:	1.314 + 72 + 103 = 1.489 MI (Am 2 ’96)
--------------	--

PAGATI NEL 1996: 929 ML

Anno 1997

Nel 1997 si devono considerare le stesse cifre del 1996:

Impegnate ’97	Sindac. ’97	Amm 2 ’97
1.102 MI	1.658MI	1.489 ML

PAGATI NEL 1997: 2.119 ML

Anno 1998

Per il '98 bisogna riferirsi all'art3, comma 2:

..sono incrementate a decorrere dal 31.12.1997 a valere sulla competenza '98 di un importo pari allo 0.6 % del monte salari '95 escluso il personale dirigenziale.

Questo conforta ancor più la considerazione di aumentare anche la quota MS del '93 degli oneri perché, quando si parla di netto, viene espressamente citato nell'articolo.

Per l'Amm.ne lo 0.6 % del MS '95 è pari a **61.742.000**.

La prima considerazione da parte sindacale è che bisogna tenere conto degli oneri a carico.

Secondariamente, il MS del 1995 ha il piccolo difetto che il fondo incentivante pagato (430 MI di cui 364 MI di straordinario) è inferiore a quello previsto. D'altronde, essendo uno 0.6 %, supponendo la cifra maggiore (dell'Amm.ne) di 1.103 MI, sottraendo i 430 MI inclusi nel MS '95, rimangono 673 MI (compresi oneri) il cui 0.6 % dà un contributo di **4 MI**.

Quindi per il sindacato si ha per lo 0.6% del '95:

$$61.742.000 + (\text{oneri del 16.6 \% sul '95}) 10.249.000 + 4.000.000 (\text{recupero f.inc.}) = \mathbf{76 \text{ MI}}$$

Si giunge quindi alla seguente cifra:

Impegnate '97 1102 + 76	Sindac. '97 1.658 + 76	Amm.ne 2 '97 1.489 + 61
Impegnate '98 1.178 MI	Sindac. '98 1.734 MI	Amm.ne 2 '98 1.550 MI

PAGATI NEL 1998: 1828 ML

Anno 1999

Resta invariato il calcolo del fondo incentivante rispetto al 1998:

Impegnate '99 1.178 MI	Sindac. '99 1.734 MI	Amm.ne 2 '99 1.550 MI
----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

PAGATI NEL 1999: 1.741 ML

RIASSUMENDO:

Vediamo ora di sommare le varie quantificazioni negli anni '94-'99:

Ricostruzione (cifre "impegnate")	Ricostruzione Sindacale (cifre "previste")	Ricostruito Amm.ne 2 (cifre "previste")	Ricostruito Amm.ne(ufficiale) ("previste" ma non totali)
5.712 MI	9.048 MI	8.284 MI (+56 MI IA'95)	8.226 MI

Somme pagate '94 – '99 : 7.856 MI

Dal confronto fra la ricostruzione "impegnate" e sindacale , appare evidente l'impatto del termine DESTINATO.

RIASSUNTO E CONFRONTO CON CONTRATTO INTEGRATIVO

Il contenzioso '94 –'99 '00 – '01 nasce sia dall'interpretazione del termine "destinato" relativo allo straordinario '93 sia dal calcolo non sempre corretto delle voci che contribuivano al fondo incentivante.

E' stata fatta una ricostruzione tecnica del fondo con questi risultati:

anni '94-'99:

Ricostruzione (cifre "impegnate")	Ricostruzione Sindacale (cifre "previste")	Ricostruito Amm.ne(ufficiale) ("previste" ma non totali)	Somme PAGATE
5.712 MI	9.048 MI	8.226 MI	7.856 MI

Ai **7.856** MI l'Amm.ne ha aggiunto la cifra di ~ 204 MI per la manovra idonei e ~ 160 MI per progetto SAP per un totale di **8.220** MI

RICOSTRUZIONE FONDO 1999 come base per 2000 e 2001:

Cifre "impegnate"	SINDACALE (Cifre "previste")	AMM.ne	CONTRATTO INTEGRATIVO
1.178 MI	1.734 MI	1.550 MI	1.750 MI

Ora l'UNA TANTUM di **700 Milioni** va riferita alle cifre:

9.048 Sindacale e **8.220 Pagati** (diff. = **828** MI)

Si ottengono 8.920 MI a fronte di un contenzioso fra 5.700 MI e 9.050 MI (media darebbe 7.375 MI).

Riteniamo positiva questa chiusura del contenzioso, soprattutto a fronte della cifra stabilita per il 1999 (1.750.000.000, superiore alla ricostruzione sindacale (c.g.i.l.)) che fungerà da base per il calcolo del fondo incentivante dei futuri contratti.

Articoli del contratto integrativo d'Ateneo:

CAPO I Costituzione del Fondo complessivo per il salario accessorio 2000 e 2001

Art. 5 Ammontare del Fondo accessorio e Integrazioni

L'ammontare del fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio relativamente all'anno 1999, computato ai fini della quantificazione per gli anni 2000 e 2001 del fondo per la progressione economica e la produttività collettiva ed individuale (art 67 CCNL), è quantificato nella misura di **L. 1.750.000.000**, come concordato tra le parti in sede di contrattazione decentrata del 15.10.2001.

Secondo l'art 67 comma 1 lett.a) del CCNL 1998-2001, un secondo parametro di riferimento per la costituzione del "Fondo per le progressioni economiche e per la produttività collettiva e individuale" è il **monte salari 1997** di Amministrazione, riferito al personale del Comparto.

L'ammontare del monte salari relativo all'anno 1997, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione, è quantificato in **L. 13.494.751.000**.

Il fondo complessivo da destinare al trattamento accessorio per l'anno 2000, al netto delle risorse impiegate per la liquidazione degli aumenti dell'indennità di Ateneo, ammonta a **L. 1.688.164.158**.

Il fondo complessivo da destinare al trattamento accessorio per l'anno 2001, al netto delle risorse impiegate per la liquidazione degli aumenti dell'indennità di Ateneo, ammonta a **L. 1.666.332.5441**.

Ripartizione tra i fondi previsti dal CCNL del 9.08.2000, in riferimento agli art 67, art. 66 e art. 70:

Tabella 1 Anno 2000

<i>Fondi Trattamento Accessorio</i>	<i>Importo da CCNL</i>	<i>Integrazione Amm.ne</i>
<i>Fondo per Progressioni economiche e la Produttività collettiva e individuale (art.67)</i>	1.209.468.660	* vedi integrazione Amm.ne

<i>Fondo Straordinari (art. 66)</i>	252.355.172	40.381.660
<i>Indennità Posizione e Risultato EP (art.70)</i>	226.340.326	0
TOTALE	1.688.164.158	40.381.660

1 L'importo esatto verrà quantificato a consuntivo con riferimento agli art. 67, co.1 lett. d) e art. 68 co.2 lett.a)

Tabella 2 Anno 2001

Fondi Trattamento Accessorio	Importo da CCNL	Integrazione Amm.ne
<i>Fondo per Progressioni economiche e la , Produttività collettiva e individuale (art.67)²</i>	1.187.637.0463	* vedi integrazione Amm.ne
<i>Fondo Straordinari (art. 66)</i>	252.355.172	47.644.828
<i>Indennità Posizione e Risultato EP (art.70)</i>	226.340.326	0
TOTALE	1.666.332.544	47.644.828

* Integrazione Amm.ne a chiusura del contenzioso sui fondi trattamento accessorio 1994-1999 / 2000 / 2001 (non comprende le integrazioni relative ai fondi ex art 66 e 70)	700.000.000
--	--------------------

La costituzione dei Fondi ai sensi degli artt. 67, 66 e 70 del CCNL è riportata in allegato al presente Contratto Collettivo Integrativo (cfr. Allegato n. 1/A).

Riassumendo, i punti cardine del CCI 2001 sono:

- a) aver definito MONTE SALARI 1997 (13.494.751.000)
- b) aver definito come salario accessorio del 1999 la cifra di 1.750.000.000
- c) aver chiuso il contenzioso sugli anni 94[?]-[?]99 con la cifra di 700.000.000
- d) aver ottenuto una SIGNIFICATIVA integrazione: 1.361.119.000

SEZIONE III

ANNO 2002

In base al nuovo contratto (2000-2001) il fondo viene incrementato in base all'art. 4. Esso fa riferimento al monte salari 1999:

MONTE SALARI 1999: 14.494.488.000 £ (da conto annuale)
7.485.778 Euro

Quindi gli incrementi ottenuti sono:

art. 67: 0.1% MS1999 + 84% del 0.33% MS1999 = 35.783 Euro

art. 70: 16% del 0.33% MS1999 = 3.891 Euro

Vediamo ora il fondo incentivante nel 2002:

FONDO da CONTRATTO: 892.000 Euro (pari a 1.727.000.000)

Esploso contratto: Art. 66 (straord.) = 130.330 Euro

Art. 67 (BCD) = 641.660 Euro

Art. 70 (EP) = 120.610 Euro

INTEGRAZIONE Amm.ne : 703.000 Euro **totale di 1.595.000**

Fondi pagati per il 2002:

Accessorio 1	PEO	PEV	Accessorio 2	Fondo EP	Straordinario
324.000	169.000	233.000	397.000	260.000	150.000 (?)

Reperibilità	Res. D/FS	Gruppo
Disagio Rischio		
Perequazione	117.000	280.000
(160.000)		
Radiologico		

TOTALE SPESA 1.533.000 Euro

ANNO 2003

Accordo 8 Marzo 2004 sul 2003 con un aumento di integrazione da parte dell'Amm.ne di 137.000 Euro rispetto al CCI del 2001, con la seguente clausola:

le risorse destinate dal nuovo CCNL (econ. 2002-2003 e 2004-2005) al fondo incentivante sono da considerarsi integrate nei 137.000.

Percentuali di aumento rispetto al 2002:

Indennità di gruppo: + 85%	Posizione e risultato EP quarta fascia	+ 5 %
	Terza fascia	+ 10 %
Responsabilità ctg. D Terza fascia	Seconda fascia	+ 15 %
	Prima fascia	+ 25 %
	Terza fascia	+ 5 %
	Seconda fascia	+ 10 %
	Prima fascia	+ 15 %

fondi a disposizione :

	Totale	Contratto	Integrazione
Accessorio PTA	1.052.567	(641.660)	410.907
Accessorio EP	499.000	(120.610)	369.389
Lav. Straord.	154.948	(130.330)	24.618
Totale	1.706.515	892.607	804.914

Residui anni precedenti:

art 70: 38.751 (EP)

art 66: 5.626 (Straordinario)

art 67: 236.480 (Incentivazione BCD)

Fondi pagati per il 2003:

Accessorio 1 238.400	PEO 15.000	Accessorio 2 647.402	Fondo EP 356.800	Straordinario 160.000
Reperibilità Disagio Rischio Perequazione (160.000) Radiologico		Res. D/FS 160.513	Gruppo 486.889	

Inoltre su accessorio 2 sono stati pagati 77.600 Euro arretrati sul 2002.

Riassumendo:

Budget 2003 1.706.515 + 280.857 (residui) = 1.987.372

Speso 2003 1.495.756

Residuo 2003 491.616 (*)

Estratto dei residui: art 70 (EP) 171.971 (da pagare Risultato 2003)
art 67 (BCD) 310.446 (da pagare: nuovi III livelli 2003
risultato III livelli 2003
Conguaglio Gruppo 2002
Resp. II livelli 2003
Eventuali Funzioni Specialistiche 2002-2003)

(*) Piccola discrepanza sui residui.

Anno 2004

IPOTESI DI ACCORDO con Amm.ne fondo 2004

Assestate le cifre degli accordi precedenti, Amm.ne aggiunge **232.000** euri.

Dal CCNL* **942.000** + 790.000 (CCI 2001 e int. 8 Marzo 2004) +232.000 (2004)

1.964.000 budget 2004 + Residui 2003 (?)

incr. 108 % con la clausola che eventuali cifre non utilizzate non vengono ridistribuite.

(*) sono state aggiunti 50.000 al fondo da contratto e tolti ai 137.000 di integrazione

stima assegnazione fondo:

Accessorio 1	Accessorio 2	PEO	Fondo EP	Straordinario
239.000	859.000	260.000	474.000	132.000

PEV	Res/FS D	GRUPPO
Reperibilità		
Disagio-Rischio	370.000	489.000
Perequazione		(425.000 (*))
(160.000)		

(*) in realtà spesi di più

RIEPILOGO TEMPORALE

Riassunto fondo (assegnato):	CONTRATTO	INTEGRAZIONE	TOTALE
2001	892.000	703.000	1.595.000
2002	942.000 (*)	703.000	1.645.000
2003	942.000 (*)	790.000	1.732.000
2004	942.000 (*)	1.022.000	1.964.000

(*) nell'ipotesi che il contratto 2002-2003 dia un contributo al fondo incentivante pari a 50.000 euro

NOTA:

come si può notare, l'accordo del 2001, prevede un'integrazione FISSA di 700.000 euro aumentata dall'accordo del 2004 (altri 137.000 – CCNL (2002-2003)).

Da questa quota non si torna indietro è perciò, a nostro avviso, velleitario e insignificante disquisire sui monte salari 1997-1999-2001 che comportano cifre di alcune decine di migliaia di euro.